



San Potito Sannitico 11 luglio 2022

Spett.le **REGIONE CAMPANIA**
Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
UOD 50 06 11 Centro Direzionale
Collina Liguorini – 83100 Avellino

PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Oggetto: verbale di seduta Conferenza di Servizio del 21.6.2022. Domanda soc. Repiombo srl di Autorizzazione Integrata Ambientale di riesame e modifiche sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'A.I.A. al D.D. n. 110/2016. **Riscontro alla richiesta di chiarimenti.**

1

Spettabile Amministrazione,

all'esito della prima seduta della conferenza di servizi del 21 giugno *u.s.*, veniva chiesto alla scrivente (anche "Repiombo") (i) di ricostruire taluni profili connessi al possesso di un idoneo titolo di *disponibilità* dell'intera area, ricomprendente gli immobili adibiti ad attività industriale, oggetto della richiesta di autorizzazione integrata ambientale (in sigla A.I.A.), nonché (ii) di supportare la pratica dei necessari dettagli tecnici.

In ordine alla titolarità in termini di *disponibilità* (e, si badi, non già *proprietà*) dell'area, *rectius* dei manufatti ivi ubicati, si precisa quanto segue:

- a) l'opificio industriale sito alla via Zona Industriale s.n.c e riportato in catasto al foglio n. 61, p.lla n. 1669, subalterno 1, in data 3 ottobre 2019 è stato acquistato da Repiombo dal Consorzio ASI della Provincia di Avellino, per atto pubblico al rogito notar Avv. Michele Iannucci (rep. n. 5889; racc. 4295) (cfr. doc. all).

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.

Con successivo atto del 19 dicembre 2019, al rogito notar Avv. Michele Iannucci (rep. n. 6065; racc. 4431- cfr. doc. all.) l'opificio è stato ceduto da Repiombo alla società consociata PMImmobiliare S.r.l., quest'ultima in qualità di *real estate* del gruppo di aziende riconducibile alla medesima famiglia imprenditoriale.

In pari data, le stesse parti hanno concluso un contratto di locazione ad uso commerciale-industriale della durata di sei anni, rinnovabile plurime ed indefinite volte, la prima delle quali per egual periodo di sei anni, mediante cui Repiombo è divenuta titolare del pieno diritto di godimento dell'immobile (cfr. doc. all.).

Con missiva dell'8 luglio 2022 (cfr. doc. all.), la società locatrice ha confermato di rinunciare sin da ora al diritto di disdetta previsto dal contratto, non ravvisando alcun ostacolo al primo rinnovo automatico del rapporto locatizio; di talchè, la prima scadenza del contratto è fissata al 19 dicembre 2031;

b) quanto al cespite in catasto al foglio n. 61, p.lla 1607, si precisa che Repiombo ne detiene la piena disponibilità in virtù del provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Giudice dell'Esecuzione, Dott. Gaetano Guglielmo, in data 15 febbraio 2019, ed apposto in calce alla relazione resa il 14 febbraio 2019 dal dott. Salvatore Santoli, custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 42/2016 R.G. Es. del Tribunale di Avellino (cfr. doc. all.).

Siffatta disponibilità e/o diritto di godimento è stata/o concesso dietro il pagamento di euro 1.200,00 (milleduecento/00) al mese.

Con missiva del 7 luglio 2022 (cfr. doc. all.), il citato custode, in riscontro alla richiesta formulata da Repiombo in data 6 luglio 2022 (cfr. doc. all.), resasi necessaria a seguito dei rilievi formulati all'esito della prima riunione della conferenza di servizi, ha precisato quanto segue: *“il Giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Avellino con il provvedimento del 15.02.2019 ha concesso l'utilizzo dell'immobile oggetto della procedura esecutiva identificato in catasto del Comune di Calitri (AV) al Fl. 61 p.lla 1607 dietro corresponsione dell'indennità mensile di occupazione per l'importo di euro 1.200,00 mensile a decorrere dal 01.01.2019, che è stata regolarmente corrisposta fino alla data odierna.*

Il provvedimento 15.02.2019 è tutt'oggi efficace e fino alla definizione della procedura esecutiva e/o eventuale revoca o modifica da parte dello stesso Giudice

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.



delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Avellino'.

Si rammenta, inoltre, che Repiombo, già prima della procedura esecutiva, disponeva legittimamente dell'immobile in virtù del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 27 ottobre 2016 con la Ecopiombo S.r.l. (anche "Ecopiombo"), alla stessa tutt'oggi opponibile, il cui art. 6 contempla una durata indeterminata, in quanto funzionalmente connessa con l'adempimento dell'obbligo di Ecopiombo di cedere la proprietà del bene a favore di Repiombo.

Fermo quanto precisato, è d'uopo porre in evidenza le plurime e pretestuose iniziative con le quali Ecopiombo ha sempre cercato di condizionare gli esiti istruttori delle pratiche susseguitesi nel corso degli anni, accampando pretese che la Regione bollava come destituite di ogni fondamento.

Segnatamente, in data 21 settembre 2018, allorquando la procedura esecutiva era già incardinata e Repiombo non aveva ancora ottenuto dal G.E. l'autorizzazione a permanere stabilmente nel cespite, con il provv. prot. 2018. 0590795 (cfr. doc. all.), la Regione Campania non rilevava l'esistenza di elementi ostativi al riconoscimento della disponibilità del bene (di cui al foglio 61, p.lla 1607), testualmente osservando: *"si riconferma che, qualora il Giudice Competente dovesse disporre la liberazione dell'immobile, con contestuale perdita di disponibilità dello stesso, si adotteranno i necessari provvedimenti di sospensione e/o di revoca dell'ALA"*.

Ancor più netta e risoluta, la **nota reg.le prot. n.2020.0413769 del 10.9.2020** (cfr. doc. all.), scaturente da analoghe **osservazioni rese dalla Repiombo (acquisite al prot. n. 0406079 del 7.9.2020) in risposta alla Regione** che abbiasi per riproposte in questa sede, in uno alla relativa documentazione, al cui contenuto si rinvia per ovvie esigenze di sintesi.

Per l'occasione, l'Amm.ne concludeva (nell'ambito di tale nota) rimarcando testualmente: *"[...] A riguardo si ribadisce quanto osservato dalla scrivente UOD in precedenti note che, trattandosi di rapporti contrattuali tra le Parti, afferenti la disponibilità dello stabilimento industriale, ogni opportuna determinazione è di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica ed esula dalle attività istituzionali di questa UOD"*.

Ferma la legittimità dell'iniziativa promossa dalla soc. Repiombo nella veste di *gestore* dell'impianto ex art. 5, comma 1, lettera r) bis, d.lgs. n.152/06 (secondo cui è gestore: *"qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi?"*), non sembra inopportuno rimarcare che, il TAR per la Campania, sede di Salerno con Ord.za n. 467 del 10 settembre 2020 rigettava l'istanza

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.



incidentale avanzata dalla Ecopiombo nell'ambito del ricorso promosso avverso e per l'annullamento de:

*“Decreto regionale Dipartimento 50, Direzione Generale 17, Unità O.D. 5 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino, n. 57 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto Società REPIOMBO srl - Modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al D.D. n. 110/2016, ai sensi del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1 e dell'allegato 1 alla DGRC n. 925 del 06/12/2016; D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1 e dell'allegato 1 alla DGRC n. 925 del 06/12/2016; **B)** del verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 9 dicembre 2019 che ha preceduto il Decreto sub A) e **B-1)** degli esiti della stessa; **C)** degli atti di assenso espressi e/o impliciti acquisiti nella Conferenza di Servizi; **D)** dei chiarimenti forniti da REPIOMBO s.r.l. nella Conferenza di Servizi sub B); **E)** del parere favorevole rilasciato, nell'ambito del procedimento di cui al Decreto regionale sub A), dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rispetto al progetto di adeguamento dell'impianto ai requisiti di cui alla DGR n.223/2019, con la prescrizione che la Società provveda ai relativi lavori nei termini di cui alla DGR 223/2019 e al termine degli stessi provveda alla presentazione di nuova SCLA ai fini della sicurezza Antincendio, ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 151/2011 e con le modalità di cui all'art.4 comma 7 del D.M. Interno 07/08/2012, avendo cura di notificare in merito la scrivente UOD, l'ARPAC Dipartimento di Avellino, l'Amministrazione Provinciale, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino; **F)** di ogni altro atto di assenso; **G)** del Decreto Dirigenziale n. 110 del 1° dicembre 2016, a firma del Dirigente U.O.D. 14 - UOD Autorizzazione e rifiuti ambientali di Avellino, Direzione Generale 5, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - Regione Campania, avente ad oggetto l'autorizzazione integrata 3 ambientale, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. b (fusione e lega di metalli non ferrosi... con una capacità di fusione superiore a 4MG al giorno per il piombo...) capacità massima di 70 t/g e 15.400t/anno e punto 5.1 lett. b) (smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10MG al giorno..) capacità massima pari a 100 t/g e 22.000t/anno – Impianto di scassetto batterie esauste e recupero del piombo con formazione di nuove leghe, entrambi calcolati su 220 giorni lavorativi annui”.*

Atti amministrativi che, ad oggi, spiegano effetti abilitativi per la Repiombo siccome mai caducati e/o rimossi dal mondo giuridico.

Del resto, la giurisprudenza in analoghe fattispecie ha da tempo sottolineato come il requisito della disponibilità dell'area non debba necessariamente essere individuato nel diritto di proprietà, ma va riferito alla possibilità di uso del bene a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace.

La procedura in corso afferisce alla valutazione del sito produttivo esclusivamente dal punto di vista ambientale.

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.



I profili civilistici connessi alla proprietà non rilevano sulla legittimità dell'A.I.A. siccome: “*legata unicamente alle modalità di esercizio dell’impianto*” (cfr. TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, n. 569).

L’Ordinanza TAR veniva trasmessa alla Regione con nota pec, sebbene questi fosse già a conoscenza dell’esito scrutinato in quanto anch’essa costituita in giudizio (per il tramite della Avvocatura che si difendeva con apposita memoria (doc. all.).

Tanto a significare l’inconferenza delle (reiterate) rivendicazioni della Ecopiombo assunte nuovamente nell’ambito della seduta ultima del 21 giugno 2022.

Aggiungasi che, la Ecopiombo, con nota prot. n. PG/2022/0284874 del 31 maggio 2022, comunicava la cessione della *proprietà* dello stabilimento industriale di Calitri, a seguito di vendita alla Service Industriale S.r.l. (anche “Service Industriale”), per atto notar Morelli del 20 aprile 2022. Siffatta vicenda traslativa – peraltro di dubbia ragionevolezza, volendo solo considerare la sproporzione tra il prezzo applicato e il valore del cespite – non può essere confusa con la *disponibilità* del bene, che resta saldamente in capo alla Repiombo, in virtù del citato provvedimento del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Avellino, sino alla vendita dell’immobile all’asta. Procedura di vendita giudiziaria alla quale la Repiombo è intenzionata a partecipare siccome interessata all’acquisto (della proprietà immobiliare).

Siffatto titolo non è affatto precario, come hanno preteso di addurre i legali della Ecopiombo, peraltro paventando la (non comprensibile) violazione dell’art. 1590 c.c., norma non avente carattere imperativo (giacché derogabile dall’autonomia negoziale) e in ogni caso inapplicabile ai casi (come quello di specie) in cui non sussiste un contratto di locazione e la cosa non è oggetto di modifica alcuna.

Basti al tal riguardo considerare il provvedimento del 31 maggio 2022 (cfr. doc. all.), con il quale il Tribunale Ordinario di Avellino – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, rispetto alle istanze formulate dalla Service Industriale decretava il non luogo a provvedere (si legge): “[...] *essendo il contratto di compravendita inopponibile alla procedura esecutiva*”.

È un dato acclarato, quindi, che Repiombo è legittimata all’esercizio dell’attività di impresa, sia in ragione dei contratti sottoscritti, sia dei provvedimenti di natura giurisdizionali emessi dal Tribunale di Avellino.

Tanto a significare l’inconferenza (anche) dei rilievi frapposti da Ecopiombo.

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.



Per quanto concerne la portata degli interventi afferenti all'impianto industriale, in risposta alla nota acquisita al protocollo reg.le n. PG/2022/0319056 del 20.6.2022, giova rimarcare che, non risulta programmata alcuna *modifica strutturale* dell'opificio tale da alterarne la consistenza e destinazione d'uso.

Gli interventi di adeguamento alle BAT e/o miglioramento concernono macchinari ed attrezzature e, comunque, rientrano tra le opere di *manutenzione ordinaria*, così come espressamente contemplato dalla Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918.

L'aggiornamento dell'A.I.A. si rende necessario per coadiuvare l'attività svolta all'interno del capannone nella disponibilità della Repiombo (identificato in catasto al foglio n. 61, p.lla 1607– oggetto di ampliamento e miglior gestione operativa – con le restanti attività espletate negli adiacenti immobili in godimento pieno della Repiombo (riportati in catasto al foglio n. 61, p.lla n. 1669, subalterno 1) senza che ciò possa riverberarsi sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile attenzionato e, quindi, sui profili civilistici, peraltro, *sub judice* e, comunque, estranei al procedimento amm.vo in questione.

Alcuna limitazione scaturirebbe dal rilascio della nuova abilitazione richiesta; di tal ché, destituita di fondamento è la pretesa dilatoria della Service Industriale di coinvolgere nell'ambito dell'autorizzazione unica il giudice dell'esecuzione e/o il custode giudiziario, peraltro, con tempistiche inconciliabili con la conclusione del procedimento amm.vo cadenzata dal Codice dell'ambiente.

Il cespite in questione resta (e rimarrà) inalterato nella sua consistenza in vista della futura vendita (all'asta) al miglior offerente risultando sufficiente, per quanto d'interesse in questa sede, che la richiesta di A.I.A. promani dal *gestore*, così come contemplato a mente dell'art.29 *quater*, d.lgs. 152/06, ovvero, dall'unico soggetto ad oggi abilitato a disporne.

In altri termini, il veto preliminare rivendicato dalle controparti (neanche identificate ed identificabili quale parti necessarie del procedimento autorizzatorio ex art. 29 *quater*, comma 10, d.lgs. cit.) non trova addentellati nell'ambito della normativa in materia ed il ritardo nella conclusione dell'iter istruttorio arrecherebbe nocumento (anche, e soprattutto, sotto il profilo economico) esclusivamente alla Repiombo (abilitata ex art. 29 *quater*, comma 11, d.lgs. n.152/2016) esponendo per di più l'Amm.ne e non certo i terzi oppositori.

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.



Per l'iter in questione, la Regione Campania verificava positivamente l'impianto in termini di V.I.A. con decreto dirigenziale n. 42 del 4.3.2022 (*pubblicato sul BURC n.28 del 14.3.2022*), partecipato con nota reg.le prot.PG/2022/0130655 del 9.3.2022.

Verifica d'incidenza prodromica al riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. ex d.lgs. n.152/2006, giusta nota reg.le prot. n. PG/2022/0241754 del 9.5.2022.

Atti questi ultimi neanche impugnati in sede TAR; il che dimostra, ancora una volta, l'illegittima strumentalizzazione di controparte, a fronte della fermezza e coerenza dell'operato amm.vo tenuto nel corso degli anni.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Contratto di comodato d'uso gratuito del 27.10.2016;
2. Provvedimento della Regione Campania prot. n. 2018 0590795 del 21.9.2018;
3. Tribunale di Avellino, Sez. II Civile con Ord.za n. 2954 del 21.12.2018;
4. Provvedimento Giudice Esecuzione del 15.02.2019;
5. atto pubblico di acquisto del 3.11.2019 notar Avv. Michele Iannucci (rep. n. 5889; racc. 4295);
6. atto pubblico del 19.12.2019, al rogito notar Avv. Michele Iannucci (rep. n. 6065; racc. 4431);
7. contratto di locazione ad uso commerciale tra PMImmobiliare S.r.l. e Repiombo del 19.12.2019;
8. Rigetto opposizione atti esecutivi;
9. Nota reg.le prot. n.2020.0413769 del 10.9.2020 ed allegati,
10. Memoria TAR Salerno Avvocatura reg.le;
11. Ord.za Tar Salerno n. 467 del 10.9.2020;
12. Pronuncia Tribunale Ordinario di Avellino – Ufficio Esecuzioni Immobiliari del 31.5.2022;
13. Richiesta della Repiombo del 6.7.2022;
14. Missiva del dott. Salvatore Santoli del 7.7.2022;
15. Lettera di PMImmobiliare S.r.l. dell'8.7.2022;
16. Circolare Ministero LL.PP. del 16 novembre 1977, n. 1918.

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.



Per quel che concerne le integrazioni tecniche richieste in uno al verbale di seduta del 21.6.2022, si allegano i seguenti elaborati e documenti dai quali emerge l'osservanza alle stesse, segnatamente:

17. integrazioni e chiarimenti richiesti nel Rapporto Tecnico Istruttorio redatto dall'Università Vanvitelli;
18. Dichiarazione DA4-rev01 Asseverazione per calcolo tariffa modifica sostanziale AIA con allegata ricevuta di versamento con BB;
19. Piano di Monitoraggio e controllo
20. SUAP ricevuta di richiesta parere ai VVF ex art. 3 DPR n. 151/2011 per il tramite del SUAP;
21. relazione tecnica per gli aspetti igienico-sanitari con allegati schemi grafici;
22. DSAN del gestore riportante l'inesistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 mt dall'impianto così come richiesto dall'Allegato A del DD 925/2016;
23. Allegato YD1 Scheda D Valutazione Integrata Ambientale rev1 sotto forma di perizia asseverata;
24. schede aggiornate conseguenti le integrazioni/precisazioni richieste in sede di CdS e di cui sopra:

24a) Scheda H rev1

24b) Scheda H All.U rev1

24c) Scheda I rev1

24d) Scheda L rev1

24e) Scheda O rev1

Nel salutare distintamente, la Società resta a disposizione per rendere ogni altro chiarimento che sarà stimato necessario e/o opportuno.

Con osservanza

Repiombo S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Andrea Civitillo

REPIOMBO Srl

Sede Legale: Via Provinciale per Gioia, snc – Centro Aziendale Quercete
81016 S. Potito Sannitico (CE)

Capitale sociale: € 2.260.000,00 i.v. - CF/P. I.V.A.: 04023040613 – REA: CE - 292410

Tel: +39 0823786235 – Fax: +39 0823 543828 – PEC: repiombo@legalmail.it

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Seri Industrial S.p.A.